CITTA' DI MAROSTICA

COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI.

Si informa la cittadinanza che con ordinanza n. 28 del 18/12/2014 prot. 21611 è consentita la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso derivante da sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro, nelle aree, periodi e orari e condizioni così stabiliti:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitata e comunque non superiore a tre metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- Il materiale da sottoporre a combustione deve essere convenientemente essiccato in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo;
- L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento, preferibilmente umide e **nella fascia oraria diurna** (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto);
- Le operazioni di abbruciamento dei residui vegetali e di spegnimento delle braci devono comunque concludersi prima del calar del sole e comunque in condizioni di buona visibilità;
- Non possono essere accesi fuochi per la combustione di residui vegetali entro una fascia di 50 metri dal tracciato di tutte le strade provinciali;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- La combustione non può essere effettuata in zone boschive o ad una distanza inferiore a 100 metri dalle medesime senza l'autorizzazione dei Servizi forestali regionali (ai sensi dell'art.25 delle prescrizione di massima e di polizia forestale);
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

La combustione di residui vegetali agricoli e forestali rimane comunque **VIETATA** nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Veneto e nei seguenti casi:

- condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli
- tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

In particolare il <u>divieto di abbruciamento</u> dei residui vegetali si attua:

- dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 40 $\mu g/m^3$ di PM2,5 nel rilevamento della stazione di Bassano del Grappa;
- dopo 3 giorni consecutivi di superamento del valore di 80 $\mu g/m^3$ di PM2,5 nel rilevamento della stazione di Bassano del Grappa.